29595-21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 13/07/2021

Registro generale
n. 44677/2019 (n. 1)

Sentenza n. 766/2021

Composta dai Consiglieri:

Mariastefania Di Tomassi — Presidente
Giuseppe Santalucia
Gaetano Di Giuro
Daniele Cappuccio — Relatore
Alessandro Centonze

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) (omissis), nata a (omissis);
2) (omissis), nato a (omissis);

Avverso la sentenza emessa il 23/05/2019 dal Tribunale di Torre Annunziata;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Sentite, ex art. 23, c. 8, d.l. n. 137 del 2020 e succ. proroghe

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A; il respingimento, nel resto, della stessa decisione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23/05/2019 il Tribunale di Torre Annunziata condannava (omissis) e (omissis) alla pena di 400,00 euro di ammenda, per i reati di cui agli artt. 650 e 677 cod. pen., accertati a (omissis) .

Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, gli imputati non ottemperavano all'ordinanza n. 116 del 10/11/2016, emessa dal Sindaco di (omissis) , finalizzata alla prevenzione del rischio di crolli dell'edificio denominato (omissis) (omissis) , di cui (omissis) era l'amministratrice e (omissis) il custode.

2. Avverso questa sentenza gli imputati (omissis) e (omissis) (omissis), a mezzo dell'avv. (omissis) , ricorrevano congiuntamente per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere dimostrate le condotte illecite contestate agli imputati, pur essendo incontroverso che non esistevano pericoli di crollo dell'immobile.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto (omissis) e (omissis) colpevoli dei reati ascrittigli *ex* artt. 650 e 677 cod. pen., senza tenere conto dell'inammissibilità del concorso formale tra le due fattispecie contestate ai capi a) e b).

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omesso di confrontarsi con le doglianze poste a fondamento della memoria difensiva depositata il 23/05/2019.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (omissis) e (omissis) è fondato, nei termini di seguito indicati.

2. In via preliminare, occorre inquadrare le condotte illecite ascritte a (omissis) (omissis) e (omissis), che devono essere ricondotte esclusivamente alla fattispecie di cui al capo a), con cui si contestava agli imputati, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., di non essersi attivati per prevenire il rischio di crolli dell'edificio denominato (omissis), ubicato a (omissis), di cui (omissis) era l'amministratrice e (omissis) il custode.

L'obbligo di attivazione prefigurato dalla fattispecie dell'art. 677 cod. pen., a sua volta, prescinde dall'esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto, radicandosi nella posizione di garanzia del soggetto attivo del reato, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui: «L'obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicché la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del reato» (Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007, Aversano, Rv. 238809-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224799-01; Sez. 1, n. 34112 del 13/07/2001, Muscolino, Rv. 219758-01).

Non può, invece, applicarsi, nemmeno in via residuale, la fattispecie dell'art. 650 cod. pen., contestata agli imputati al capo b), tenuto conto della clausola di riserva prevista da questa disposizione – che sanziona l'inosservanza di un provvedimento amministrativo legalmente dato per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene «se il fatto non costituisce un più grave reato [...]» – e dell'impossibilità di configurare il concorso formale tra tale reato e quello di cui all'art. 677 cod. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico» (Sez. 1, n. 14357 del 04/12/2000, Fabiani, Rv. 218632-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n.

41027 del 13/11/2002, Mazza, Rv. 222773-01; Sez. 1, n. 10660 dell'01/10/1981, Ventura, Rv. 151146-01).

3. Ricondotte le condotte illecite degli imputati alla sola fattispecie di cui all'art. 677 cod. pen., contestata al capo a), deve rilevarsi che l'assunto fattuale su cui si fonda il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Torre Annunziata, relativo alla sussistenza di un pericolo di crolli dell'edificio denominato (omissis), di cui (omissis) era l'amministratrice e (omissis) il custode, risulta smentito dalle emergenze processuali.

Si consideri, in proposito, che l'esistenza di una situazione di pericolo di crolli, derivante dalle condizioni strutturali deteriorate dell'unità immobiliare controversa, deve ritenersi esclusa dalla testimonianza resa all'udienza del 21/12/2018 dal geometra (omissis), che aveva eseguito il sopralluogo sull'edificio.

Riferiva, in particolare, il geometra (omissis): «Non c'era un vero e proprio pericolo perché era uno stato di abbandono... l'area all'interno del cantiere era pieno di vegetazione perché essendo abbandonato stava pieno di vegetazione. Qualche struttura della recinzione, pannello della recinzione, era lievemente inclinato, perché logicamente a seguito dei venti... e il telo vicino al ponteggio qualche punto stava staccato». Il teste (omissis), inoltre, escludeva l'esistenza di una situazione di pericolo strutturale, rilevante *ex* art. 677 cod. pen., affermando perentoriamente: «No, io ho fatto una relazione che ho inviato al Comune».

Ne discende che l'assunto accusatorio, così come recepito dal Tribunale di Torre Annunziata, appare smentito dalle emergenze processuali, che imponevano di escludere il pericolo di crolli dell'edificio gestito da (omissis) (omissis) e (omissis), in assenza del quale non era possibile configurabile la fattispecie prevista dall'art. 677 cod. pen., contestata agli imputati al capo a) della rubrica.

Al contempo, l'inesistenza di un pericolo di crolli dell'edificio, ferme restando le considerazioni sull'inammissibilità del concorso formale tra i reati contestati ai capi a) e b) – sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, cui si rinvia –, impedisce di ritenere residualmente configurabile la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., in riferimento all'ordinanza sindacale n. 116 del 10/11/2016, non ricorrendo, nel caso di specie, le ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico e igiene, indispensabili per la configurazione di tale ipotesi contravvenzionale.

4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'insussistenza delle ipotesi di reato ascritte agli imputati (omissis) e (omissis) ai capi a) e b).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.

Così deciso il 13/07/2021.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze

Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

28 LUG 2021

Il Funzionario Giudiziario
Rosa COZZOLINO